



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 91 del 23/07/2020

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Terzo provvedimento

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Terzo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si procede al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE 1

TOTALE € 26.014,13

Generalità del creditore: Vittoria Preite;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza del Tribunale di Lecce, n. 4414 del 18 giugno 2016, per sorte capitale, interessi e spese e competenze della fase esecutiva.

Importo del debito fuori bilancio: € 20.040,63 per sorte capitale, € 5.085,09 per interessi ed € 888,41 per spese e competenze della fase esecutiva;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del 2011 la sig.ra Vittoria Preite ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/13 per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento del danno dovuto a contagio di HCV a causa di emotrasfusione di sangue infetto tra il 1973 ed il 1980 presso l'Ospedale di Gallipoli.

Con sentenza del 18 giugno 2016, n. 4414, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto il danno patito dalla sig.ra Preite, condannando la Gestione Liquidatoria ex USL LE/13 alla rifusione del danno oltretutto alle spese e competenze del giudizio.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/13 a liquidare quanto dovuto alla sig.ra Vittoria Preite, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Lecce n. 4414/2016, per sorte capitale e rifusione spese e competenze legali per € 26.014,13.

Codice CIFRA GFS/SDL/2020/003 – "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Terzo provvedimento."

POSIZIONE 2

TOTALE € 284.545,32

Generalità del creditore: sig. Claudio Negro;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza della Corte d'Appello di Lecce – I sezione civile – n. 642 del 6 ottobre 2014, come confermata dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – n. 2343/2019, per sorte capitale, interessi e spese e competenze legali.

Importo del debito fuori bilancio: € 255.336,05 per sorte capitale, € 5.592,91 per interessi ed € 23.616,36 per spese e competenze dei due gradi di giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del 2003 il sig. Claudio Negro ha convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 per sentir riconoscere il diritto al risarcimento del danno patito dal padre – sig. Oronzo Negro – defunto nel 1998 a causa del contagio da HCV, dovuto a emotrasfusione di sangue infetto nel dicembre 1988 presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Con sentenza del 19 maggio 2008, n. 892, il Tribunale di Lecce ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno. Avverso detta sentenza, il sig. Negro ha proposto appello, che è stato deciso dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 642 del 6 ottobre 2014, che ha accolto le ragioni del sig. Negro, condannando in solido il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 al pagamento della somma di € 250.000,00 oltre accessori.

Avverso la sentenza n. 642/2019 la Regione Puglia ha promosso ricorso in Cassazione.


La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso principale proposto dalla Regione Puglia, confermando il dispositivo di cui alla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 642/2014, condannando altresì ciascun ricorrente in solido al rimborso delle spese legali in favore del Ministero della Salute, e compensando le spese del giudizio di legittimità tra Regione Puglia ed il sig. Negro.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/1 a liquidare quanto dovuto al sig. Claudio Negro, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.


Pertanto, si procede alla liquidazione della quota parte della Regione Puglia e della quota parte della Gestione Liquidatoria ex USL LE/1.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce – I sezione civile – n. 642 del 6 ottobre 2014, come confermata dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – n. 2343/2019, per sorte capitale, interessi e spese e competenze legali, per complessivi € 284.545,32.

Il Direttore del Dipartimento
(Vito Montanaro)



Il Presidente
(Michele Emiliano)



Codice CIFRA GFS/SDL/2020/003 – "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Terzo provvedimento."

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

1. E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito fuori bilancio derivante dai seguenti provvedimenti giurisdizionali:
 - a) Sentenza del Tribunale di Lecce, n. 4414 del 18 giugno 2016, per sorte capitale, interessi e spese e competenze della fase esecutiva, in favore di V.P.;
 - b) Sentenza della Corte d'Appello di Lecce – I sezione civile – n. 642 del 6 ottobre 2014, come confermata dalla Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – n. 2343/2019, per sorte capitale, interessi e spese e competenze legali, in favore di C.N.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:
 - a) Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo U001315 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per € 10.678,00.
 - b) Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo U001317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 24.504,77.
 - c) Missione 13 - Programma 1 – Piano dei Conti Finanziario 1.04.02.05 - Capitolo U1301024 – codice UE 08 - CRA 61.06 - "Risorse per le Gestioni Liquidatorie del Servizio Sanitario per liquidazione in via diretta di debiti pregressi delle ex AA.SS.LL. seguito di condanne giudiziali. Art. 6 L.R. /2018 (Bilancio 2019)" per € 275.376,68.

Codice CIFRA GFS/SDL/2020/003 – "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti. Terzo provvedimento."